

Introduzione

Si pubblicano qui gli atti del seminario *Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der literarischen Quellen der Kaiserzeit* (Münster, 5–7 maggio 2016)¹. Come già il volume precedente², anche questo titolo della «Reihe B» della collana *Acta senatus* costituisce un *Beiheft* in margine al nucleo del progetto *PAROS* sulla palinogenesi dei *senatus consulta*, dove si suggeriscono chiavi interpretative utili a cogliere le differenti specificità e finalità con le quali i differenti autori antichi selezionarono e scelsero di tramandare informazioni relative all’attività deliberativa del senato. Sono qui esaminati alcuni autori greci e latini databili grosso modo fra l’età flavia e la fine del principato, studiando le loro modalità di rappresentare le delibere senatorie e il loro uso in chiave argomentativa e documentale³.

1 Per una cronaca del seminario si vedano, fra le altre, le dettagliate rassegne di L. Tonin, in *BSL* 46, 2016, 776–770 e F. Verrico, in *Index* 44, 2016, 722–725. La relazione di Elisabetta Todisco sulla letteratura antiquaria (che si concentra soprattutto su Gellio e sul suo uso di Varrone) è stata pubblicata in altra sede: E. Todisco, *Il contributo di Varrone alla conoscenza delle procedure di funzionamento del senato*, in *Miscellanea senatoria*, a c. di P. Buongiorno, S. Lohsse e F. Verrico, [Coll. *Acta Senatus* | B.4], Stuttgart 2018, 157–190. È stato invece aggiunto il saggio di Anne Vial-Logeay su Plinio il Vecchio. Alla cura redazionale del volume e all’allestimento degli indici ha contribuito il dott. Luca Tonin, al quale va il nostro ringraziamento.

2 *Rappresentazione e uso dei senatus consulta nelle fonti letterarie della repubblica e del primo principato*, a c. di A. Balbo, P. Buongiorno, Erm. Malaspina, [Coll. *Acta Senatus* | B.3], Stuttgart 2018. All’introduzione di questo volume si rinvia anche per alcune questioni metodologiche di natura preliminare, quale per esempio il rapporto fra fonti letterarie e della giurisprudenza.

3 L’esame delle testimonianze dei giuristi, in particolar modo quelli antonini e severiani, è rinviato ad altro volume, che accoglierà gli atti dei seminari del 19–20 maggio e 23–24 giugno 2017 (*Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit bis zur antoninischen Zeit*; *Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit unter den Severern*): per una cronaca complessiva vd. G. Albers, in *SZ* 135, 2018, 935–942.

Dai saggi qui riuniti emergono i piani di percezione dei deliberati senatori nelle fonti non tecniche di età imperiale, che permettono di focalizzare aspetti di particolare interesse come la *Quellenforschung*, il problema dell'accessibilità agli archivi e, per gli autori greci, la resa della terminologia istituzionale latina⁴. Naturalmente, trattandosi di un approccio sostanzialmente inedito, non vi è la presunzione di esaminare nella sua interezza una documentazione così ricca, che implica l'esame di diversi generi letterari: anzitutto quello *storiografico* (qui rappresentato da Flavio Giuseppe, Tacito e Appiano) e quello *biografico* (Svetonio, Plutarco e l'*Historia Augusta*), ma anche testi di altra natura come la *letteratura retorica* latina (Seneca padre, Quintiliano e le raccolte pseudo-quintilianee), l'enciclopedia di Plinio il Vecchio, l'epistolario di Plinio il Giovane.

Storiografia

Alessandro GALIMBERTI passa qui in rassegna i dettagliati, e almeno apparentemente accurati, testi normativi presentati da Giuseppe, volti a comprovare una concordia antica fra Ebrei e Romani; il richiamo alle delibere senatorie si fa quindi strumento di propaganda politica per rinsaldare la concordia fra le comunità giudaiche e l'impero, messa a dura prova dopo il 70 d. C.

Si passa poi a uno degli autori fondamentali, lo storico e senatore Tacito, che negli *Annales* ha riportato diverse delibere senatorie, rielaborando gli *acta senatus*. Come osserva Olivier DEVILLERS, nell'economia del testo l'attività dell'assemblea senatoria s'intreccia con il tema dell'autorappresentazione di Tacito come membro dell'ordine senatorio. I nuclei tematici affrontati sembrano evidenziare una sorta di «impérialisation» dei senatoconsulti, diventando espressione della volontà del *princeps*. Sul piano giuridico, la nuova dialettica tra imperatore e senato rende infatti in maniera progressiva l'*oratio principis* l'elemento centrale del deliberato senatorio⁵.

Diversa la prospettiva di Appiano: come evidenzia Chiara CARSANA, le deliberazioni senatorie e il relativo dibattito politico dipendono dalla sua visione generale della storia dei conflitti civili a Roma e dalla chiave di lettura che di tali conflitti egli offre, ossia la lenta trasformazione della *res publica* in quella che era una monarchia. Le notizie di deliberazioni selezionate da Appiano mettono quindi in luce il lento smottamento del primato dell'assemblea senatoria a vantaggio dei «capiparte» della tarda repubblica.

4 Cf. ora U. Laffi, *In greco per i greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane*, Pavia 2013.

5 T. Spagnuolo Vigorita, V. Marotta, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in A. Schiavone (dir.), *Storia di Roma*, II.3. *La cultura e l'impero*, Torino 1992, 99–100. Per gli sviluppi di epoca successiva vd. anche quanto osservato alla nt. 16, *infra*.

Gli sviluppi del rapporto fra imperatore e senato sono ben rappresentati da Cassio Dione, un altro storico appartenente all'ordine senatorio. Cesare LETTA mostra come questo autore, pur utilizzando un ricco materiale d'archivio, preferisca trascurare gli aspetti tecnici e routinari delle deliberazioni senatorie, interessandosi invece spesso agli aspetti ideologici, e soffermandosi su tematiche e aspetti più consoni alla rappresentazione di un senato in gran parte asservito al *princeps*: ad esempio; la spiccata attenzione per i senatoconsulti relativi al conferimento di onori, in particolar modo ai membri della casa imperiale.

Biografia

Come osserva Dennis PAUSCH, nelle *Vite dei Cesari* Svetonio intreccia autenticità storica e funzionalizzazione narrativa. Lo scopo è quello di adattare all'andamento della narrazione biografica e di conseguenza l'attività del senato resta molto defilata, sullo sfondo delle singole biografie e talvolta se ne perde anche la specificità, non avendo Svetonio un lessico istituzionale univoco⁶. Nondimeno, il biografo è fonte preziosa sia per i riferimenti puntuali a provvedimenti senatori⁷, sia quando allude a deliberazioni altrimenti ignote.

Un autore che meriterebbe una trattazione monografica è invece Plutarco, la cui importanza documentaria (sia per le *Vitae* che per i *Moralia*) è solitamente trascurata per via del pregiudizio diffuso sulle sue scarse cognizioni di latino⁸. In un breve saggio introduttivo, Giusto TRAINA ne rivaluta l'importanza documentaria: pur fortemente connotato come filosofo e «moralista», nel suo *corpus* Plutarco offre un'ampia raccolta di *exempla* storici dal preciso valore politico, dove il richiamo all'attività del senato coglie bene il punto di contatto fra responsabilità del singolo e collettiva, soprattutto in un'epoca che oramai conosceva il delicato problema del rapporto fra *princeps* e assemblea senatoria.

Spostandosi ben più avanti nel tempo, Fara NASTI si concentra sulla *Quellenforschung* delle vite dell'*Historia Augusta*, in particolar modo quella di Severo Alessandro: da questa indagine preliminare si delinea un promettente filone di ricerca sulla sopravvivenza di deliberazioni senatorie, ma anche di testi di costituzioni imperiali e di opere giurisprudenziali di epoca severiana, nella storiografia

6 Sempre utili i contributi di C. St. Tomulescu, *Les douze Césars et le droit romain*, in *BIDR* 80, 1977, 129–158 e R. Bauman, *The Resumé of Legislation in Suetonius*, in *SZ* 99, 1982, 81–127.

7 Come per esempio quello sui retori del 161 a. C., richiamato in *Suet. gramm.* 25.1; il testo massimato del *senatus consultum* è ricordato anche da Gell. 15.1 (= *FIRA I*² 32).

8 Ma si veda, ad esempio, *Quaest. Rom.* 8, che coglie echi dei *libri iuris civilis* di Masurio Sabino: P. Buongiorno, *Il divieto di donazione fra coniugi. I. Origini e profili del dibattito giurisprudenziale fra tarda repubblica ed età antonina*, Lecce 2018, 79–84.

più tarda⁹; trascurata a lungo dai giuristi, questa documentazione dà nuova luce su quella che possiamo definire una *hidden structure*, che rimanda all'ultima età imperiale¹⁰.

Altri generi letterari

Per quanto riguarda la letteratura retorica, va detto che molte delle esercitazioni a noi pervenute risalgono a modelli greci; anche per gli studenti romani di retorica, lo scenario in cui si svolgono i dibattimenti degli oratori è più una generica «Sofistopoli» che non un tribunale romano¹¹. Nondimeno, gli aspetti storici e giuridici nelle raccolte di *exempla* retorici, mostrano addentellati con la storiografia e il diritto¹². In definitiva, questa letteratura ci aiuta a concepire i diversi piani di cui si componeva la percezione dell'attività senatoria nel milieu culturale di età imperiale. In questa prospettiva d'indagine, Hans-Dieter SPENGLER mostra l'influsso del senatoconsulto sul dibattito giuridico sotteso all'esercizio retorico. In futuro, questi aspetti andranno necessariamente integrati nel dibattito che è destinato a suscitare la rinnovata edizione di *PHerc. 1067 Lat.*, che sembrerebbe tramandare

9 In ogni caso, per una più dettagliata analisi dell'*Historia Augusta* si rinvia agli atti – di prossima pubblicazione – del seminario *Spätantike Quellen für das Studium der senatus consulta: Wege zwischen Jurisprudenz und Historiographie*, svoltosi a Münster nell'ambito del progetto PAROS il 4 e 5 aprile 2018 (in particolar modo la relazione di Pierfrancesco Porena).

10 Riferimento obbligato al progetto ERC-Redhis, su cui vd. Dario Mantovani *ERC-Project Redhis: A new appreciation of juristic texts and Patterns of thought in Late Antiquity. Il programma e i primi risultati*, in S. Lohsse, S. Marino e P. Buongiorno (hrsg. v.), *Texte wiederherstellen, Kontexte rekonstruieren. Internationale Tagung über Methoden zur Erstellung einer Palingenesie*, 23.–24. April 2015, Stuttgart 2017, 171–192. Per il concetto di «struttura nascosta» si veda però già A. Schiavone, *La struttura nascosta. Una grammatica dell'economia romana*, in A. Schiavone (dir.), *Storia di Roma, IV. Caratteri e morfologie*, Torino 1989, 7–69.

11 La definizione di Sofistopoli si deve a D. A. Russell, *Greek Declamation*, Cambridge 1983. Per un'introduzione al genere declamatorio vd. M. Lentano, *La declamazione a Roma. Breve profilo di un genere minore*, Palermo 2017.

12 Il classico di riferimento in materia resta la monumentale monografia di F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano 1938. Più di recente, il dibattito è stato ravvivato da vari saggi, fra i quali si segnalano in particolare gli scritti di D. Mantovani, *I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, in D. Mantovani e A. Schiavone (a c. di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, Pavia 2007, 323–385, e G. Rizzelli, *Declamazione e diritto*, in M. Lentano (a c. di), *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, Napoli 2015, 212–270. Più di recente, importanti contributi sono stati presentati in occasione del convegno *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee nella Roma imperiale. Contesti, tecnica, ricezione* (Bari, 18–20 aprile 2018), i cui atti sono in corso di edizione a cura di A. Lovato, A. Stramaglia e G. Traina.

una sezione, purtroppo molto frammentaria, delle *Storie* di Seneca padre, ma che già a un primo sguardo presenta una serie di elementi riconducibili a dibattiti senatorii¹³.

Il messaggio ideologico della delibera senatoria affiora anche dall'«enciclopedia» di Plinio il Vecchio, esaminata da Anne VIAL-LOGEAY. I casi presentati da Plinio tendono a esaltare le *virtutes* della *res publica* romana. Nella prospettiva pliniana, il senato non avesse talvolta mancato di assumere deliberazioni che compiacevano l'imperatore¹⁴. La riflessione sul senato e sulla sua attività si fa dunque riflessione più profonda su quello che è possibile attendersi dagli uomini a titolo individuale e collettivo.

Quanto riscontrato per Plinio il Vecchio si coglie anche nella lettura dell'epistolario di Plinio il Giovane, e su cui opportunamente richiama l'attenzione Matthias HAAKE. Laddove però Tacito richiama una *libertas* senatoria ormai perduta, Plinio il Giovane mostra maggior realismo politico, richiamandosi ai deliberati senatori per tratteggiare modelli negativi di *mali principes* (non necessariamente quelli esclusi dai canoni) e delle loro corti: un celebre esempio in tal senso è l'estesa rappresentazione in negativo di Pallante, liberto della corte di Claudio, onorato per volere del principe dal senato¹⁵.

Molte sono ancora le piste da seguire, anche perché utili spunti affiorano anche dall'esame di autori che non attestano senatoconsulti, ovvero ne ridimensionano l'importanza. Un esempio interessante è Frontone: il suo epistolario non riporta espliciti riferimenti ai deliberati senatori in senso stretto (manca addirittura l'espressione *senatus consultum*). E tuttavia, alcuni passi di Frontone contribuiscono a tratteggiare la dialettica degli imperatori antonini con i magistrati e il senato e le fasi prodromiche al momento deliberativo da parte dell'assemblea senatoria¹⁶.

13 V. Piano, *Il PHerc. 1067 latino: il rotolo, il testo, l'autore*, in *CErc* 47, 2017, 163–250. A quest'opera è stato di recente dedicato il convegno *Seneca Padre e la storiografia riemersa*, organizzato da Maria Chiara Scappaticcio nell'ambito del progetto *ERC-Platinum* e svoltosi a Napoli il 7 e 8 giugno 2018 (per una cronaca vd. M. Pedone, in *QLSD* 8, 2018, 619–622).

14 Vd. per esempio Plin. *nat.* 35.201.

15 Plin. *epist.* 7.29.2 e 8.6. Per un esame palinogenetico della deliberazione in questione vd. P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41–54 d. C.)*, Napoli 2010, 325–330.

16 Cf. per es. Front. *Ad M. Caes.* 2.4; 4.3.6; *Ad Antonin. Imp.* 1.2.5–6; *Ad Verum Imp.* 2. A partire almeno dall'età di Antonino Pio, l'*oratio principis* divenne in modo definitivo l'elemento connotante delle deliberazioni senatorie (D. A. Musca, *Da Traiano a Settimio Severo: «senatus consultum» o «oratio principis»?*, in *Labeo* 31, 1985, 7–46), tanto da determinare anche una modifica strutturale dei senatoconsulti, con il venir meno, per quelli provocati da una *oratio* imperiale (o da una *oratio* sollecitata dall'imperatore), della dialettica *relatio/decretum* e una sostituzione di queste due parti con il testo dell'orazione imperiale, seguito dalla registrazione del voto senatorio (il cd. *discessionis eventus*). Cenni al problema in P. Buongiorno, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a. C.–138 d. C.)*, in *AUPA* 59, 2016, 41–44, part. 43 s. e nt. 90.

Una generazione più tardi, vediamo Apuleio utilizzare il lessico tipico del *senatum habere* per elogiare l'attività dei decurioni di Cartagine che avevano decretato l'erezione di una statua in suo onore. La comunità di Cartagine è qui confrontata, con evidenti scopi panegiristici, con la *civitas romana*¹⁷. Più complesso il caso di Erodiano, storico appartenente ai quadri della burocrazia provinciale, che tende a evidenziare una marginalizzazione del ruolo del senato, quasi del tutto ridotto alle procedure di insediamento dei vari imperatori¹⁸.

In conclusione, con questa raccolta abbiamo voluto integrare al consueto dibattito alcuni autori antichi che, almeno in certi casi, sono poco familiari agli storici del diritto e delle istituzioni romane. Lo studio di fonti che un tempo si definivano «non giuridiche» permette quindi un accostamento più consapevole a testimonianze spesso trascurate o scarsamente frequentate dagli specialisti, che riduce il distacco fra fonti tecniche e fonti atecniche.

Münster/Paris, estate 2018

¹⁷ Apul. *Flor.* 16.40–41. Vd. A. La Rocca, *Il filosofo e la città: commento storico ai Florida di Apuleio*, Roma 2005, 241–242. Per le conoscenze giuridiche di Apuleio vd. F. Lamberti, «De magia» als rechtsgeschichtliches Dokument, in J. Hammerstaedt (et alii), *Apuleius. De magia*, Darmstadt 2002, 331–350 e L. Pellicchi, *Innocentia eloquentia est: analisi giuridica dell'Apologia di Apuleio*, Como 2012.

¹⁸ Cf. per es. Hdn. 2.3.2–11; 2.12.4–7; 5.5.2; 7.6.3; 7.7.2 e 5; in tema vd. P. Buongiorno, 'Il senso della crisi'. *Ritualità e legittimità del potere imperiale in Erodiano*, in A. Galimberti (a c. di), *Erodiano. Tra crisi e trasformazione*, Milano 2017, 215–237.